

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 27

Adunanza 13 luglio 2010

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VALGIOIE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. N. 2 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 755 – 26233/2010

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e ALESSANDRA SARTORIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Valgioie:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G. R. n. 52-19220 del 19/10/1992, successivamente modificato con una Variante strutturale, approvata con Deliberazione G. R. n. 48-21266 del 29/07/1997;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 16 del 14/05/2010, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che ha trasmesso alla Provincia, in data 07/06/2010 (*prat. n. 77-2010*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 311 abitanti nel 1971, 358 abitanti nel 1981, 587 abitanti nel 1991 e 709 abitanti nel 2001, dati che evidenziano un trend demografico in aumento nell'ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 909 ettari, dei quali 38 in collina e 871 in montagna; 8 ettari presentano pendenze inferiori al 5°, 511 ettari hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 390 ettari hanno pendenze superiori ai 20°. È anche caratterizzato dalla presenza di aree

boscate, su una superficie di 719 ettari, che costituisce circa il 79% del territorio comunale;

- ⇒ insediamenti residenziali: è compreso nel sistema di diffusione urbana "*Torino ovest*", con i comuni di Giaveno, Coazze, Trana;
- ⇒ risulta compreso nel *Circondario Provinciale di Susa*, Sub-ambito "*C.M. Val Sangone*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- ⇒ fa parte del Patto Territoriale del Sangone (insieme ad altri 8 Comuni, 1 Comunità Montana, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Piossasco ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalla Strada Provinciale n. 188;
  - è interessato da un ipotesi di tracciato della linea ferroviaria Alta Capacità Torino-Lione, per un tratto in galleria avente lunghezza pari a Km 4,00;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalla seguente acqua pubblica: Rio Orbana;
  - la Banca Dati Geologica delle Regione Piemonte, individua circa due ettari del territorio comunale, interessati da areali di frana attiva;
  - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di esondazioni e dissesti di carattere torrentizio e di un areale di frana attiva;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16 del 14/05/2010 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone il riconoscimento di due nuove aree per la sosta, *P20* di 400 mq e *P6* di 300 mq, la soppressione dell'area a parcheggio *P19* di 1.400 mq, la locazione di un'area destinata ad attrezzature di interesse comunale (vasca acquedotto) e l'integrazione dell'art. 23 della N.T.A. per consentire la realizzazione di strutture di "*...protezione climatica permanente e/o serre...*" (Cfr. pag. 4 Relazione Generale) ;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come

modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune; tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22/07/2010;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 06/07/2010;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 del Comune di Valgioie, adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 14/05/2010, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali;
2. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Valgioie la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta

